

71/12 Sent  
227/11 Rucio  
717/12 Cronol.

Procedimento Nr. 227/2011 R.G.  
Nr. File: F:\Archivio LARINO\LAVORO\LAV2011\227\_2011\sentenza (dispositivo) .doc

*Qofir*  
STUDIO LEGALE  
LIBERATORE & ASSOCIATI  
Avv. Gaetano LIBERATORE  
Avv. Federico LIBERATORE  
Avv. Lucia LIBERATORE  
Avv. Pasquale MARINACCI  
P.zza G. Marconi, 1 - Tel./Fax 0876.720168  
86047 S. CROCI DI MARILIANO (CB)



# Tribunale di Larino

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

DISPOSITIVO DI SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

N° Ciro. 702 A-C/TER  
Data: 22 MAR 2012  
ID C/TER: \_\_\_\_\_  
Scritto: \_\_\_\_\_

Il Tribunale, nella persona del dott. Aldo ACETO, in funzione di giudice unico del lavoro, all'udienza del 9 maggio 2012, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente:

## SENTENZA

decidendo sul ricorso proposto da MARINARO Mario<sup>1</sup> nei confronti del Comune di San Giuliano di Puglia<sup>2</sup>, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese:

- dichiara la nullità del licenziamento intimato al ricorrente;
- ordina, per l'effetto, al Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., di reintegrare il MARINARO nel posto di lavoro;
- condanna il Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente commisurato alle retribuzioni globali di fatto dallo stesso maturate e

<sup>1</sup> Rappresentato e difeso dall'Avv. Federico LIBERATORE  
<sup>2</sup> Rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano SCARANO

COMUNE DI  
SAN GIULIANO DI PUGLIA

Prot.n. 0002200 del 23-05-2012  
IN ARRIVO  
SEGRETARIA



maturande dal giorno del licenziamento fino a quello della sua effettiva reintegrazione;

- condanna il Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della sua effettiva reintegrazione;
- condanna il Comune di San Giuliano di Puglia al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese sostenute per il giudizio che si liquidano in complessivi € 1.877,00, di cui € 872,00, per diritti, € 1005,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettario, oltre IVA e CAP come per legge.

Visto l'art. 429, comma 1°, c.p.c. come mod.to dall'art. 53, comma 2°, D.L. 25 giugno 2008 nr. 112, indica in giorni 60 il termine di deposito della motivazione.

Larino, 09/05/2012

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Rag. Costantino MANNACCIO

IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

(dott. Aldo ACETO)

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza del Geom. Mario Marinaro, come in atti rappresentato e difeso e che dichiara formalmente di mettere a disposizione la sua attività lavorativa ai fini della disposta reintegra, lo sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso l'U.N.E.P. del Tribunale di Larino ho notificato il suesteso dispositivo <sup>in forma esecutiva</sup> della sentenza n.71/12 del Tribunale di Larino - Sezione Lavoro emessa il 9 maggio 2012, al Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del Sindaco pro-tempore, mediante consegna di copia conforme all'originale dell'atto a mani di

*del c.c. n. 100-101 Giulio  
Bilafante, incaricato alle  
azioni etc. r.p.*

*Il giudice d. b. , 23/05/12*

UFFICIALE GIUDIZIARIO ES  
TRIBUNALE DI LARINO

*OGGI!*



COMUNE DI  
SAN GIULIANO DI PUGLIA

Prot.n. 0002237 del 04-06-2014  
IN ARRIVO  
SEGRETARIA



**CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**

*N°14/2013 R.G.Lav.*

*Sentenza n° 353/13*

\*\*\*\*\*

*di 5/13/14 C.P.O.M.*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del  
lavoro, in persona dei magistrati :*

- dott. Vincenzo Pupilella - Presidente
- dott. Giuseppina Paolitto - Consigliere
- dott. Margiolina Mastronardi - Consigliere rel.

*ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza collegiale del  
6/12/2013, la seguente*

**SENTENZA**

*nella causa civile di 2° grado*

*in materia di*

**CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO**

*iscritta al N°24 R.G. Lav.- anno 2013 -*

*avente ad oggetto: appello avverso sentenza relativa a licenziamento  
promossa da*

*Comune di San Giuliano di Puglia, in persona del Sindaco p.t.,*



rappresentato e difeso dall'avv. L. Mancuso ed elettivamente domiciliato in Campobasso presso l'avv. G. Pescolla giusta procura in atti

**-appellante-**

contro

Marinaro Mario, rappresentato e difeso dall'avv. F. Liberatore giusta mandato in atti

**-appellato-**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI.**

Come da verbale.

**MOTIVAZIONE**

Con sentenza in data 9/5/2012 il Tribunale di Larino accoglieva il ricorso proposto dall'odierno appellato.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di San Giuliano di Puglia proponeva appello lamentandone l'erroneità.

L'appellato avversava il proposto gravame.


All'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo.

\*\*\*\*\*

Le censure di parte appellante sono infondate essendo l'impugnata sentenza immune dai lamentati vizi.

Molto succintamente e facendo proprie le argomentazioni espresse dal primo giudice nella sentenza de qua, ritenute condivisibili, avendo lo stesso operato una ricostruzione coerente con le risultanze processuali ed il dato normativo e, pertanto, da ritenersi come qui riportate e trascritte, la Corte osserva quanto segue.

Non è fondato l'argomento di parte appellante relativamente, in particolare, alla correttezza del procedimento volto all'applicazione della sanzione



disciplinare.

Al riguardo la Corte, richiamato e condiviso quanto evidenziato nella premessa della sentenza impugnata in tema di prescrizione, essendo stata operata in siffatto atto una ricostruzione fedele al dato fattuale e normativo, nel merito reputa sufficiente il richiamo alle argomentazioni espresse dal giudice di prime cure nella pag. 3 della sentenza de qua le quali sono del pari del tutto aderenti al dato fattuale e normativo, atteso che la Giunta Municipale, la quale ha adottato sostanzialmente la decisione in questione (si evidenzia al riguardo che il licenziamento de quo è stato attuato in esecuzione di una delibera di Giunta previa condivisione con la medesima del giudizio di gravità dell'infrazione), non ha titolo alcuno per intervenire nel procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis D.L.vo 165/2001.

Di qui la nullità del licenziamento per cui è causa.

Gli ulteriori motivi di gravame devono ritenere assorbiti nelle considerazioni che precedono.

Di qui il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.


LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

in funzione di giudice del lavoro

sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'*appello* proposto, avverso la *sentenza del Tribunale di Larino in data 9/5/2012 e con ricorso qui depositato il 15/1/2013* da Comune di San Giuliano di Puglia nei confronti di Marinaro Mario

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così *provvede* :

-rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;




-condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €1.200,00 per competenze, oltre accessori di legge.

Campobasso, 6/12/2013


Il consigliere astensore

Dott.ssa Margiolina Mastronardi




Il Presidente

dott. Vincenzo Pupilella



IL CANCELLIERE  
(Dott. Giovanni DELL'AQUILA)



~~PRESENTATA~~  
~~DEPOSITATA~~

In Cancelleria oggi

17/04/2014

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE  
(Dott. Giovanni DELL'AQUILA)

